

**COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO****(Città Metropolitana di Catania)****OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019**

L'anno 2020, addì 3 del mese di **AGOSTO** alle ore **19,12 e seguenti** in Piedimonte Etneo, presso la sala delle adunanze, sita in via Vittorio Emanuele II, n. 34, con avviso, prot. n.ro **8681 del 27/07/2020**, notificato per iscritto per mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria-

All'adunanza risultano intervenuti, ad apertura di seduta, i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
ALAMPI VANESSA	SI	
NUCIFORA MARIA ALFIA	SI	
RUSSO SALVATORE	SI	
BELFIORE FELICE CARMELO ROSARIO		SI
FINOCCHIARO MASSIMO	SI	
RAITI EGIDIO	SI	
UCCIARDELLO GABRIELE		SI
TORRISI MARIA	SI	
VASTA CARMELA	SI	
ZINGALES ILENIA	SI	
POLLICINA CATENA IVANA	SI	
CATANZARO ALFIA		SI

Consiglieri assegnati n. 12; Consiglieri presenti n. 9 Consiglieri assenti n. 3 ;

- Assume la Presidenza l'Avv. Carmela Vasta;
- Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Angela Girgenti;
- E' presente il Sindaco ;
- Assistenza agli Organi, Ispettore Orazio Agatino Brischetto



Comune di Piedimonte Etneo

(Città Metropolitana di Catania)

PUNTO 3 O.D.G. - DELIBERA CONSILIARE N. 21 DEL 03.08.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019

La **Presidente** illustra il punto e da lettura di stralci della proposta. Quindi chiede se ci sono interventi.

Il **Capo Gruppo di Maggioranza Cons. Ilenia Zingales** evidenzia che la legge di bilancio ha accorpato TASI ed IMU. Come spiegato con nota IFEL del 30 aprile la nuova disciplina rappresenta una semplificazione normativa e consente ai Comuni di differire i termini e di determinare i valori di mercato delle aree. Da lettura del suo intervento e chiede che venga allegato.

Constatato che non ci sono altri interventi, la **Presidente** invita i Gruppi Consiliari ad esprimere la dichiarazione di voto, sulla proposta n. 3 all'ordine del giorno consiliare, appena trattata, il cui esito è il seguente:

Il **Capo Gruppo di Maggioranza Cons. Ilenia Zingales** preannuncia voto favorevole alla proposta.

Il **Consigliere di Minoranza Catena Ivana Pollicina** preannuncia voto favorevole alla proposta.

La **Presidente** invita ora i Consiglieri ad esprimere il voto definitivo sulla proposta, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI RESI AD UNANIMITA' DA N. 9 CONSIGLIERI COMUNALI: Vasta - Alampi - Raiti - Zingales - Russo - Nucifora - Finocchiaro - Torrisi - Pollicina.

La **Presidente** invita ora i Consiglieri Comunali ad esprimere il voto sulla immediata esecutività dell'atto, il cui esito è il seguente:

VOTI FAVOREVOLI RESI AD UNANIMITA' DA N. 9 CONSIGLIERI COMUNALI: Vasta - Alampi - Raiti - Zingales - Russo - Nucifora - Finocchiaro - Torrisi - Pollicina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta allegata alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica (IMU) ai sensi della l. 160/2019, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n. 11 articoli, contraddistinti dal n. 1 al n. 11;

VISTI i pareri favorevoli formulati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;

PRESO ATTO del dibattito emerso,

ATTESO di provvedere in merito;

CON VOTI FAVOREVOLI RESI AD UNANIMITA' DA N. 9 CONSIGLIERI COMUNALI:
Vasta – Alampi – Raiti – Zingales – Russo –Nucifora– Finocchiaro– Torrisi – Pollicina.

VISTO il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.e ii.;

VISTO l'ORAEL nel testo vigente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Consiliare;

DELIBERA

- **DI APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione, relativa a quanto in oggetto individuato, che allegata alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- **DI APPROVARE**, come approva il Regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale unica (IMU) ai sensi della l. 160/2019, composto da n. 11 articoli, contraddistinti dal n. 1 al n. 11.
- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di Legge, come da votazione emersa e sopra riportata e che qui si intende ripetuta e trascritta.

Regolamento nuova Imu 2020


La legge di Bilancio 2020 ha posto fine alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile, accorpendo la TASI all'Imu, mantenendo però struttura e "impostazione fiscale" dei vecchi tributi. Non sono state infatti toccate le esenzioni per le prime abitazioni, mentre l'aliquota "base" è stata fissata all'8,6 per mille.

Come spiegato da una nota pubblicata lo scorso 30 aprile dall'Ifel, fondazione Anci, proprio relativa allo schema di regolamento Imu e allo schema di delibera consiliare di approvazione delle aliquote per il 2020, "la disciplina normativa della "nuova Imu" rappresenta non solo una semplificazione rilevante, sia per i Comuni che per i contribuenti, rimuovendo di fatto una duplicazione di prelievi, fondati sulla stessa base imponibile e sulla medesima platea di contribuenti; ma rappresenta anche un'opportunità per i Comuni per una gestione del prelievo più ordinata ed efficace".

In sostanza, il legislatore, ha inteso attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere che i versamenti dell'imposta possano essere fatti anche da un solo contitolare; di differire i termini per i versamenti in caso di situazioni particolari; di disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree poi divenute inedificabili, in seguito a delle modifiche urbanistiche; di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori di mercato delle aree edificabili;

e, infine, di esentare gli immobili dati in comodato gratuito al comune o a un ente non commerciale (quest'ultima è, di fatto, **un'ipotesi completamente nuova** per mezzo della quale, ad esempio, potrà disporsi l'esenzione per gli immobili posseduti da privati e dati in comodato a Comuni, Province, Regioni o anche ad enti non commerciali, a condizione però che siano utilizzati per scopi istituzionali o statutari del comodatario).

12
CAPO GRUPPO

Comune di Piedimonte Etneo

(Città Metropolitana di Catania)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 24.08.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L.160/2019.

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

VISTO l'art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

VISTO l'art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019;

RAVVISATA, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali;

VISTO il nuovo Regolamento predisposto, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIESTO il parere del Revisore dei Conti;

VISTO il D. L. gs n. 267/2000;

PROPONE

1. La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria come allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **DI PRENDERE ATTO** che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
5. **DI PUBBLICARE** lo stesso all'Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Proponente





COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

PROVINCIA DI CATANIA

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.06.1990, n° 142, come recepita con l'art. 1, co.1°, lett. l), della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto0.1, della L.R. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:

"su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordina alla regolarità contabile".

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Servizio: Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Dalla Sede Municipale, 21/07/2020

Il Responsabile dell'Area Finanziario-Contabile
Dott. Greco Giovanni Gerardo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Servizio: Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Dalla Sede Municipale, 21/07/2020

Il Responsabile dell'Area Finanziario-Contabile
Dott. Greco Giovanni Gerardo

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SULLA PROPOSTA
DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**

avente ad oggetto: approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ai sensi della legge 160/2019.

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di luglio, presso la sede del proprio studio professionale, il sottoscritto dott. Cammisano Calogero, revisore unico dei conti del comune di Piedimonte Etneo, nominato con deliberazione del consiglio comunale n° 50 del 24 ottobre 2018,

VISTO

- la legge 27 dicembre 2019 numero 160 (legge di bilancio 2020);
- l'articolo 239 del TUEL;
- il regolamento di contabilità;

ESAMINATA

- La proposta di cui trattasi;
- il regolamento per l'imposta municipale propria, allegato alla proposta medesima per farne parte integrante;

PRESO ATTO

- dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dal responsabile dell'area finanziario/contabile;

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole sulla superiore proposta di delibera.**


il Revisore Unico

dott. Calogero Cammisano



Comune di Piedimonte Etneo

(Città Metropolitana di Catania)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Publicato all'Albo Pretorio dal 08.06.2020.....al 18.06.2020.....

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21.....del 03.08.2020

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal..... al.....

Entrato in vigore il.....

COMUNE DIPIEDIMONTE ETNEO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con delibera di C.C. n. del 00/00/2020

INDICE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE.....	2
Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Articolo 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.....	3
Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili.....	3
Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare.....	4
Articolo 6 - Esenzione immobile dato in comodato	4
Articolo 7 - Versamenti minimi.....	4
Articolo 8 – Interessi moratori.....	4
Articolo 9 – Rimborsi e compensazione.....	5
Articolo 10 – Accertamento esecutivo e rateazione.....	5
Articolo 11 - Entrata in vigore del regolamento.....	5

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato¹.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del dPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

2. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero a carico del possessore.

In caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

- mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

- mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;

- mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

- mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno.

5. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente

dovuta per il periodo di possesso del primo semestre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno.

6. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00 (dodici/00). Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario.

7. L'imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle entrate.

8. Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, l'imposta è versata con le modalità di cui all'art. 1, comma 721, della Legge 147/2013.

Articolo 6 - Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito, regolarmente registrato, al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.

4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.

Articolo 7 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 8 - Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 7.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU.

6 Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

Articolo 10 – Accertamento esecutivo, rateazione e ravvedimento operoso

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.

3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

4. Il pagamento in ritardo dell'imposta, effettuata nei termini infra specificati, beneficia del ravvedimento operoso sulle sanzioni - sempre che la violazione non sia già stata contestata nelle forme di legge - con la riduzione:

- 1/10 del minimo nel caso di regolarizzazione entro trenta giorni dalla violazione;
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni;
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro un anno;
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni;
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ma prima dell'emissione del titolo esecutivo.



Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

IL PRESIDENTE

Avv. Carmela Vasta

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dott.ssa Maria Torrisi



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Angela Girgenti




ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli artt. 11 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il 06-08-2020 come dal Registro delle pubblicazioni al n. 1011

IL MESSO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal _____ al _____

IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal _____ al _____ a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 03/08/2020

- ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
- ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE

